



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "PRIMO LEVI" di Sant'Egidio e Ancarano (TE)



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Ancarano e Sant'Egidio alla Vibrata TEIC83000P
Scuola Secondaria I° ad Indirizzo Musicale Sant'Egidio alla Vibrata TEIC83000P
Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzi Meccanica e Meccatronica/Sistema Moda TETF040001

Viale Abruzzi – Sant'Egidio alla Vibrata - tel 0861840066 – C.F.91021480677
e-mail: teic83000p@istruzione.it - pec teic83000p@pec.istruzione.it
sito internet: www.iocprimolevi.edu.it

REGOLAMENTO: Passaggi, Esami integrativi e di Idoneità

1 – Premessa

Il presente regolamento tratta le modalità di richiesta e svolgimento di passaggi tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per candidati interni ed esterni. A tale proposito si rimanda alle norme di riferimento e alla definizione di esami integrativi o di idoneità.

1.1 Esami Integrativi

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati

1.2 Esami di Idoneità

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto, lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d'indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum come indicato).

2 – Normativa Di Riferimento

- ✓ D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;
- ✓ D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi)
- ✓ O.M. 90/01, art. 21, 23, 24;
- ✓ C.M. 8/2017 e susseguenti (C.M. annuale per gli esami di stato)
- ✓ Nota protocollo MIUR 0014659 del 13-11-2017 e successive modifiche (C.M. per le iscrizioni)
- ✓ Legge 107/15 (Norme riguardanti l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro)
- ✓ Legge di Bilancio 2019 articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145
- ✓ ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" denominati PCTO dall'anno scolastico 2018/2019

3 – Esami Integrativi e passaggi da altri istituti

3.1 - Passaggi nel 1° anno

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell'ITT PRIMO LEVI possono chiedere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

3.2 - Passaggi al 2° anno (per studenti in obbligo scolastico)

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della scuola secondaria di secondo grado che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell'Istituto devono presentare apposita domanda. Essi non sostengono prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma l'iscrizione a tale classe avviene previa valutazione attraverso verifica scritta e/o orale del consiglio di classe atto ad accertare gli eventuali debiti formativi, eventualmente da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.

3.3 - Passaggi al 3° anno (e al 2° non in obbligo scolastico)

Gli alunni della classe 2^a promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della scuola secondaria di secondo grado che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell'Istituto devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza entro il 30 giugno di ogni anno (1 luglio solo nel caso in cui il 30 giugno sia festivo). Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricula e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.

3.4 – Commissione esami integrativi

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti dei vari indirizzi di studi, scelti in sede di Collegio Docenti. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). La commissione si riunisce indicativamente, per la prima volta, entro 10 gg dalla data di termine di presentazione delle domande sopra indicata.

La valutazione finale spetta ai docenti del consiglio della classe per la quale il candidato ha fatto richiesta. La pubblicazione dell'ammissione o meno avviene entro i tre giorni successivi alla valutazione del consiglio di classe.

3.5 – Domande ammesse con riserva

Le domande presentate dopo il termine sopra indicato, verranno accolte **con riserva, entro e non oltre la seconda riunione della commissione** esami integrativi e di idoneità, indicativamente per i primi giorni di settembre. L'accettazione e l'eventuale conseguente individuazione degli esami da sostenere avviene in questo caso entro il giorno precedente la data di inizio della sessione di esami integrativi.

3.6 – Studenti con giudizio sospeso

Per gli alunni con giudizio sospeso, sia interni sia esterni, vengono prese in considerazione le seguenti indicazioni:

- a. Considerato che la verifica del superamento dei debiti formativi si svolge non prima della fine di agosto-primi di settembre, gli studenti con giudizio finale sospeso non possono chiedere il Nulla Osta per passaggio ad altra scuola prima dello scrutinio definitivo.
- b. Questo Istituto non rilascerà quindi nulla osta in uscita a nessun alunno che debba sostenere le prove per il superamento del debito formativo e, alle stesse condizioni, non accetterà nulla osta in entrata.

c. Per motivi organizzativi, coloro che intendono sostenere esami integrativi presso questo istituto, devono presentare la domanda entro i termini suddetti. L'ufficio registrerà la domanda e l'accetterà **con riserva**, in attesa del nulla osta definitivo da parte della scuola di provenienza.

d. A coloro che intendono sostenere esami integrativi per il passaggio da questa scuola ad altri indirizzi di studio, il dirigente rilascerà un attestato provvisorio che documenta l'intenzione manifestata. Il nulla osta formale sarà tuttavia rilasciato solo dopo comunicazione dell'esito dello scrutinio del test di recupero dei debiti formativi.

4 – Esami di Idoneità

4.1 – Salto di una classe all'interno dello stesso piano di studi

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione (per es: chi, avendo la promozione alla II classe di un corso di studi, volesse frequentare la III).

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie dell'anno di corso da saltare e conseguire, al termine dell'esame, l'idoneità all'anno di corso richiesto.

Per l'accesso agli esami di idoneità, è necessario che lo studente abbia **un'età non inferiore** a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore. Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati **entro il 15 Marzo** dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata **entro il 30 giugno** di ogni anno (1 luglio solo nel caso in cui il 30 sia festivo), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

4.2 – Idoneità con provenienza esterna

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dal candidato esterno al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; la domanda deve essere presentata **entro il 30 giugno** di ogni anno (1 luglio solo nel caso in cui il 30 sia festivo), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti e conseguire, al termine dell'esame, l'idoneità all'anno di corso richiesto.

Per l'accesso agli esami di idoneità, è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

4.3 – Idoneità all'esame di Stato come candidato esterno

Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo.

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come candidati esterni agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25). La domanda deve essere presentata entro il termine stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni, all'Ufficio Scolastico di competenza, e **NON** al Dirigente Scolastico dell'Istituto.

L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

5 - Norme per l'Alternanza scuola-lavoro (Legge 107/15 – art. 1, commi 33 e seguenti) in caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria. L'alternanza scuola lavoro è diventata, così, parte integrante dei curricula scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.

Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es.: *formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.*), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs.297/1994 e O.M. 91/2001 e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole di provenienza al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per il PCTO istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro i termini, la propria richiesta.

6 – Nulla Osta

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al Dirigente del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25). I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. "Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate" (C.M. 45/2006 e succ. mod. e integr.).

7- Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).

8 –Esame preliminare dei candidati ESTERNI all'esame di Stato

Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM). L'ufficio scolastico Provinciale o l'ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. L'Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'esame di Stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5^a, 4^a, 3^a).

9- Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4). Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.